

tari di case e per metà tra inquilini. Ogni consigliere voterà per sette nomi.

I commissari durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Delle Commissioni fanno parte cittadini incensurati di maggiore età, non escluse le donne.

Art. 2.

In ogni tempo il locatore o l'inquilino potrà rivolgersi con ricorso alla Commissione di equo trattamento per la determinazione dell'equo fitto. Il fitto determinato dalla Commissione vale per tre anni. Però entro il triennio potrà il locatore ricorrere alla Commissione per nuova determinazione del fitto, allorchè dimostrerà di avere apportato miglioramenti alla casa. Le riparazioni di cui all'articolo 1604 Codice civile non sono considerate come miglioramenti.

Art. 3.

La decisione è inappellabile: la pronunzia di essa vale come notificazione alle parti.

Art. 4.

Ogni accordo per eludere le disposizioni della presente legge è nullo.

Art. 5.

Per gli affitti che abbiano la durata di un anno tanto per il locatore, quanto per l'inquilino, il deposito di garanzia non potrà superare l'ammontare di un mensile, e su di esso il locatore pagherà l'interesse annuo del 4 per cento.

Per gli affitti che abbiano la durata inferiore ad un anno, il deposito di garanzia non potrà superare una somma corrispondente a tre giorni per ciascun mese.

Art. 6.

Ogni pagamento preteso dal locatore ed eseguito dall'inquilino oltre il fitto convenuto o dichiarato, sarà considerato come indebito.

Art. 7.

I ricorsi, gli atti istruttori e le decisioni sono esenti da tassa di bollo e di registrazione.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CIACCI.
— *Costituzione del Comune di Castell'Azzara.*

Art. 1.

Le frazioni di Castell'Azzara e di Selvena, ora aggregate al comune di Santa-

fiara, sono costituite in comune autonomo sotto la denominazione di *Comune di Castell'Azzara.*

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI PESCHETTI E LUIGI ROSSI. — *Riscatto dei ponti gravati di pedaggio.*

Art. 1.

I comuni e le provincie hanno diritto, in qualunque tempo, di procedere al riscatto dei pedaggi istituiti per disposizioni degli antichi Governi, per diritti di regalia o per concessioni fatte dalle Autorità amministrative con data anteriore alla legge concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali del 30 agosto 1868, n. 4613.

Art. 2.

Il riscatto deve essere preceduto dal preavviso di mesi quattro.

Art. 3.

Quando i comuni o le provincie procedono al riscatto, debbono pagare, in corrispettivo, un'equa indennità nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore attuale dell'impianto e del relativo materiale mobile e immobile, in relazione al tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio della servitù o concessione, agli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto e nel materiale, ai contributi, sussidii, anticipazioni ecc. dati dallo Stato, dalle provincie o dai comuni, ed alle clausole contenute nell'atto costitutivo circa la proprietà di detto materiale alla scadenza del termine prefisso;

b) utile netto che al concessionario o avente diritto viene a mancare, a causa del riscatto, e che si calcola al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse commerciale 5 per cento, tante annualità eguali alla media degli utili netti dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni nei quali dovrebbe ancora durare la servitù o la concessione, purchè un tal numero di anni non superi mai quello di dieci. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti, accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e quello